

DECRETO LEGGE DIGNITÀ (N. 87/2018)

“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”

convertito, con modificazioni, dalla **LEGGE N. 96 DEL 9 AGOSTO 2018**

G. U. N. 186 DELL'11 AGOSTO 2018

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Modifiche alla
disciplina del
contratto di lavoro
a tempo
determinato

(art.1)

- Ridotta la durata ordinaria del contratto a termine da 36 a 12 mesi;
- prevista la possibilità di una durata superiore a 12 mesi, e comunque non superiore a 24 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
 - *esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;*
 - *esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinari*
- **previsto che, in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle suddette causali, il rapporto si considererà a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine dei 12 mesi;**
- previsto il rispetto delle suddette causali anche nel caso di rinnovi e in caso di proroghe superiori ai 12 mesi. Possibilità di prorogare liberamente solo nel caso di contratti di durata inferiore ai 12 mesi;
- **previsto che, in caso di rinnovo o di proroga superiore a 12 mesi in assenza delle suddette causali, il rapporto si trasformerà a tempo indeterminato;**
- ridotto il numero di proroghe da 5 a 4;
- aumentato il termine di impugnazione del contratto a termine da 120 a 180 giorni;
- precisato che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della norma e ai rinnovi e alle proroghe **contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.**

Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile (art. 1-bis)	▪ Introdotta un'esenzione del 50% dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite di 3000€ su base annua, per un periodo di 36 mesi, ai datori di lavoro che assumono negli anni 2019 e 2020, lavoratori che non hanno compiuto 35 anni e che non siano mai stati occupati con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro; ▪ con decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità di fruizione dell'incentivo.
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (art. 2)	▪ Previsto che, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi e fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 81/2015. ▪ Nel caso di inizio attività nel corso dell'anno il limite si computa con riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione. ▪ Previsto che in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, il rapporto tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina del contratto a termine, di cui al capo III del D.Lgs n. 81/2015 come modificato dal decreto, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 (numero complessivo contratti a termine e diritto di precedenza). ▪ Introdotta la norma sulla somministrazione fraudolenta che prevede una ammenda di 20€ per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, qualora il contratto di somministrazione sia posto in essere per eludere norme di legge o disposizioni contrattuali.
Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato (art. 3)	▪ Aumentato il numero di mensilità da riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, di cui al D.Lgs n. 23/2015, che non dovranno essere inferiori a 6 e non superiori a 36 mensilità (rispetto alle precedenti 4 e 24 mensilità); ▪ incrementata l'offerta di conciliazione di cui al DLgs n. 23/2015 che non dovrà essere inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità (rispetto alle precedenti 2 e 18 mensilità);

	▪ incrementato di 0,5 punti percentuali il contributo aggiuntivo dovuto in caso di stipula di contratti a tempo determinato, da riconoscere in occasione di ogni rinnovo del contratto a termine, anche in somministrazione.
Limiti alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali (art. 5)	▪ Prevista la perdita dell'incentivo di stato, nel caso di delocalizzazione dell'attività economica o di una sua parte, in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli stati aderenti allo Spazio economico europeo), da parte di imprese italiane e estere operanti nel territorio nazionale, entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata; ▪ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte superiore l'importo del beneficio fruito; ▪ prevista la perdita dell'incentivo di stato legato ad investimenti produttivi specificatamente localizzati, nel caso di delocalizzazione dell'attività economica o di una sua parte, dal sito incentivato verso un'unità produttiva al di fuori dell'ambito territoriale previsto, sia al livello nazionale che in ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, da parte di imprese italiane e estere operanti nel territorio nazionale, entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata; ▪ prevista la restituzione dell'importo con una maggiorazione del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento alla data di fruizione del beneficio, maggiorato di 5 punti percentuali; ▪ chiarito che tali disposizioni non si applicano ai benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi prima dell'entrata in vigore del decreto; ▪ specificato che per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica o di parte di essa verso un sito diverso da quello incentivato, sia da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto che da parte di altre imprese con le quali vi sia un rapporto di controllo e collegamento; ▪ chiarito che le somme derivanti dalle sanzioni daranno destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica.

Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (art. 6)	▪ Prevista la decadenza dell'incentivo di stato che preveda la valutazione dell'impatto occupazionale, nel caso di riduzione superiore al 50% dei livelli occupazionali, degli addetti dell'unità produttiva o dell'attività interessata, entro 5 anni dal completamento dell'investimento, tranne nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ▪ la decadenza è prevista in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale in caso di riduzione del livello occupazionale superiore al 10%; ▪ chiarito che tali disposizioni si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati avviati dopo l'entrata in vigore del decreto.
---	--